

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà  
Titolo II - Della proprietà

### **Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario**

Agli effetti delle disposizioni contenute negli [articoli 927](#) e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.